

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Appello motivato: Firenze spiega parola per parola il nuovo art. 342 c.p.c. ed indica le guide-lines**

*Il legislatore della novella (L. 134/2012) ha eliminato ogni riferimento alla "esposizione sommaria dei fatti" e ai "motivi specifici", statuendo che l'appello deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. , deve essere motivato e deve indicare, nella motivazione, a pena di inammissibilità, le parti del provvedimento che si intende appellare nonché le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione della legge nonché della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.*

*La "indicazione delle parti del provvedimento" che si vuole impugnare, come osservato in dottrina, implica la necessità di specificare espressamente i capi (o sottocapi autonomi) oggetto di censura, anche al fine di scerverare quelli passati in giudicato ex art. 329, comma 2, c.p.c.*

*L'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, comporta, poi, l'onere dell'appellante di operare la ricostruzione fattuale che avrebbe dovuto porre in essere il primo giudice, evidenziando le modifiche che dovrebbero essere apportate dal giudice di seconde cure.*

*Con riguardo, infine, all'indicazione "delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata", come è stato rimarcato, le "circostanze" sono da individuare in quei fattori, di fatto e/o di diritto, che, a parere dell'appellante, hanno determinato l'errore di diritto denunciato.*

*Occorre, inoltre, che l'impugnante descriva il modo in cui quei fattori (rectius, la violazione) abbiano inciso sulla decisione impugnata.*

*Si rende necessario, quindi, per un verso, che l'appellante indichi il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado, e, per altro verso, che l'appellante non si limiti a denunciare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione (al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impugnate).*

### **Corte di Appello di Firenze, sezione seconda, sentenza del 8.4.2015**

*...omissis...*

Preliminarmente è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - disposizione contemplante un giudizio prognostico sul gravame - risulta "superata" dalla ordinanza emessa in data 15-5-2014.

L'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , sollevata dall'appellata, risulta, per converso, fondata.

L'art. 342 c.p.c. , nella formulazione antecedente alla riforma di cui all' art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ), si limitava a stabilire che l'atto di appello dovesse contenere "l'esposizione sommaria dei fatti", "i motivi specifici dell'impugnazione" nonché le "indicazioni prescritte nell'art. 163" c.p.c.

Secondo gli approdi esegetici del giudice della nomofilachia, il requisito della specificità dei motivi d'appello - necessaria per garantire la precisa individuazione delle questioni decise nel giudizio di primo grado che si intende(va) devolvere al riesame del giudice di appello, rispetto a quelle non devolute, e di sollecitare l'appellante a chiarire le ragioni del suo dissenso dalla decisione impugnata (v., tra le tante, Cass., sez. un., 6-6-1987 n. 4991; Cass. 15-1-1997 n. 355; Id., 14-4-1998 n. 3805; Id. 19-1-1999 n. 464; Id., sez. un., 29-1-2000 n. 16; Id. 24-3-2000 n. 3539; Id. 7-6-2005 n. 11781; Id., 24-8-2007 n. 17960; Id., 19-2-2009 n. 4068) - imponeva che l'atto d'appello non si limitasse a individuare le parti della sentenza censurate, ma che, pur quando la decisione veniva impugnata nella sua totalità, esponesse, altresì, le ragioni del gravame da correlare con la motivazione della sentenza appellata (v., anche, di recente, Cass., 25-9-2012 n. 16262; Id., 27-1-2011 n. 1924).

**Il legislatore della novella ha eliminato ogni riferimento alla "esposizione sommaria dei fatti" e ai "motivi specifici", statuendo che l'appello deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. , deve essere motivato e deve indicare, nella motivazione, a pena di**

**inammissibilità, le parti del provvedimento che si intende appellare nonché le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e le circostanze da cui deriva la violazione della legge nonché della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.**

**La "indicazione delle parti del provvedimento" che si vuole impugnare, come osservato in dottrina, implica la necessità di specificare espressamente i capi (o sottocapi autonomi) oggetto di censura, anche al fine di sceverare quelli passati in giudicato ex art. 329, comma 2, c.p.c.**

**L'indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, comporta, poi, l'onere dell'appellante di operare la ricostruzione fattuale che avrebbe dovuto porre in essere il primo giudice, evidenziando le modifiche che dovrebbero essere apportate dal giudice di seconde cure.**

**Con riguardo, infine, all'indicazione "delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata", come è stato rimarcato, le "circostanze" sono da individuare in quei fattori, di fatto e/o di diritto, che, a parere dell'appellante, hanno determinato l'errore di diritto denunciato.**

**Occorre, inoltre, che l'impugnante descriva il modo in cui quei fattori (rectius, la violazione) abbiano inciso sulla decisione impugnata.**

**Si rende necessario, quindi, per un verso, che l'appellante indichi il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado, e, per altro verso, che l'appellante non si limiti a denunciare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma argomenti circa la rilevanza dell'errore di diritto commesso dal giudice di primo grado sulla correttezza della decisione (al fine di consentire al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, con riguardo alle statuizioni impuginate).**

**Ciò premesso, il gravame, soggetto alla nuova disciplina, risulta, considerate le guide-lines interpretative dei requisiti di forma-contenuto dell'atto di appello appena indicate, costruito in guisa difforme dall'art. 342 c.p.c. (nel testo vigente a far tempo dall' 11-9-2012).**

**Invero, come già rilevato, per superare il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c. , l'appello deve indicare le parti del provvedimento oggetto di impugnazione, deve esplicitare il contenuto della nuova valutazione richiesta al giudice di secondo grado (suggerendo le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento in ordine alla ricostruzione del fatto), e deve altresì specificare la violazione di legge (in ipotesi) denunciata e il suo rapporto di causalità con l'esito della lite, ciò che non è avvenuto nella specie.**

**Infatti, il Tribunale ha accolto la domanda della Ixxxxxxr.l., escludendo altresì la dedotta nullità, sulla scorta: a) degli arresti del giudice della nomofilachia in punto di non rilevanza della mancanza di certificato di agibilità idonea, al più, a integrare inadempimento del locatore che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 c.c. , a meno che il conduttore non sia a conoscenza della situazione e l'abbia consapevolmente accettata: v., di recente Cass., 16-**

6-2014 n. 13651, b) dei pregressi rapporti tra le parti, c) del tenore delle clausole 2 "La parte conduttrice dichiara: - di ben conoscere il locale e di non avere riserve in merito allo stesso; - di essere in possesso di tutti i requisiti per svolgere l'attività di cui all'uso pattuito, - che l'immobile è perfettamente idoneo all'uso pattuito e viene affittato solo nello stato in cui si trova; di impegnarsi a provvedere a proprie cure e spese ad ogni eventuale adeguamento, anche dipendente da norme future. Parte conduttrice dà atto che quanto sopra dichiarato è ritenuto fondamentale da parte della locatrice che, in mancanza, non avrebbe voluto il presente contratto ..." e 7 "... Si ribadisce ancora che ogni "adeguamento amministrativo" a cure e spese esclusive della conduttrice ..." del contratto di locazione; d) della inesistenza di un inadempimento idoneo a legittimare la sospensione del pagamento del canone - donde l'inconcludenza della richiesta C.T.U., vieppiù a fronte della non contestata utilizzazione del bene locato.

Per converso, l'appellante si è limitata a dedurre, in primo luogo, l'irrilevanza "delle clausole contrattuali inter partes in quanto ... la nullità travolgeva ogni singola clausola", e, a lamentare, in secondo luogo, che il giudice di prime cure non ha "ammesso le prove richieste" sebbene "necessarie".

In considerazione dell'esito del giudizio, le spese del grado, come liquidate in dispositivo secondo disposto dell' art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, sono da porre a carico dell'appellante.

Si dà, infine, atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui al comma 1-bis del predetto art. 13.

p.q.m.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 72 del 25-2-2013 del Tribunale di Lucca-Sezione Distaccata di Viareggio. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in Euro 1.830,00 per compensi oltre rimborso spese forfetarie del 15 % e accessori di legge. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui al comma 1-bis del predetto art. 13.

Così deciso in Firenze, il 22 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 8 aprile 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---